GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 21 agosto 1923** — **Numero 196**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni - Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine *cent. 30* — Arretrato *cent 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato Ministero delle Finanze** *Tel. 91-86 - All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1923, n. 1716.
Aggiunte e varianti al decreto n. 688 dell'8 marzo 1923 che istituisce gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 688, in data 8 marzo 1923, che istituisce gli ufficiali chimici farmacisti della R. marina in servizio attivo permanente;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto-legge n. 688, in data 8 marzo 1923, sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte:

1° Il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Tale ruolo sarà costituito dai provenienti del soppresso ruolo di cui all'articolo precedente, e potrà essere completato mediante concorsi da indirsi tra i laureati in chimica e farmacia, e fra i diplomati in farmacia forniti anche di laurea in chimica pura, secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento ».

2° Al secondo comma dell'art. 3 è sostituito il seguente:

« Pel loro avanzamento che sarà regolato con le stesse norme vigenti per gli ufficiali medici, saranno compilati separati quadri dalla competente Commissione: per essi però non è richiesta alcuna condizione d'imbarco e l'avanzamento a tenente colonnello avrà luogo esclusivamente a scelta ».

3° Al primo comma dell'art. 6 è sostituito il seguente:

« Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi si applicano agli ufficiali chimici farmacisti della R. marina in servizio attivo permanente le relative disposizioni dei Regi decreti-legge n. 1462 del 27 ottobre 1922, e n. 1637 del 18 dicembre 1922 ».

4° All'art. 9 è aggiunto il seguente comma:

« Gli ufficiali trasferiti in base al presente articolo potranno conseguire la prima promozione prescindendo dalle condizioni di permanenza nel grado ed anche senza esame, col criterio di anzianità ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed avrà vigore dal 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 102. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1923, n. 1717.
Riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario [di] Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col P[re]sidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'intern[o] con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le prestazioni perpetue di qualsiasi natura, compresi i c[a]noni enfiteutici, possono essere affrancate nonostante patt[o] disposizione o legge in contrario salvo quanto è disposto ne[l]l'art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni en[fi]teutici temporanei.

L'affrancazione avrà luogo secondo le norme stabilite ne[gli] articoli seguenti anche se l'obbligo della prestazione sia sor[to] e l'enfiteusi sia stata costituita anteriormente al presente d[e]creto.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto le prestazioni e le enfite[usi] sono perpetue e considerate come tali:

1° Se la perpetuità risulti dagli atti costitutivi o da do[cu]menti che ne tengano luogo;

2° Se negli atti costitutivi e nei documenti che ne t[en]gano luogo non sia determinata la durata dell'obbligo [della] prestazione o la durata dell'enfiteusi;

3° Se l'obbligo della prestazione sia comunque sor[to o] l'enfiteusi sia stata comunque costituita senza deter[mina]zione di durata;

4° Se per legge, per consuetudine, per convenzione [o] disposizione possa riconoscersi obbligatoria la indeterm[inata] rinnovazione del titolo costitutivo;

5° Se siano state costituite almeno a terza genera[zione] oppure per durata non inferiore a cento anni.

Art. 3.

Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando [la] somma in danaro dovuta come prestazione o la somma [cor]rispondente al valore delle derrate dovute allo stesso tit[olo].

La capitalizzazione ha luogo in base alla prestazione [do]vuta al tempo in cui si procede all'affrancazione ed in [ra]gione del cento per cinque; oppure in ragione del cento [per] quattro, se l'obbligo della prestazione è sorto posteriorme[nte] alla legge 22 giugno 1905, n. 268.

Quando manchi il titolo o da questo non risulti la pre[sta]zione dovuta, la capitalizzazione ha luogo sulla base d[ella] prestazione corrisposta nell'ultimo decennio anteriore [al]l'epoca in cui si procede all'affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il p[aga]mento di un prezzo inferiore a quello sopra accennato e [per] le enfiteusi concesse a tempo determinato e non ecceden[ti i] trenta anni anche le convenzioni con cui si sia stabilito il [pa]gamento di un prezzo maggiore, che non deve però ecce[dere] il quarto di quello sopra indicato.

Art. 4.

Se la prestazione consista in una determinata somma di denaro, la capitalizzazione si effettua esclusivamente in base alla quantità numerica della somma stessa, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

Art. 5.

Se la prestazione consista in una quantità fissa di derrate di qualsiasi natura, la somma da capitalizzare si determina in base alla media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

Se invece consista in una quota di derrate, per la determinazione della somma da capitalizzare a termine del comma precedente, la quota deve essere ridotta in una quantità fissa corrispondente alla media delle quantità effettivamente corrisposte nell'ultimo decennio.

Art. 6.

Se la prestazione sia stabilita in misura per tutta la sua durata non eguale ma progressiva e decrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina in base alla media delle somme, delle quantità e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo all'affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente.

In quest'ultimo caso però la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

Art. 7.

Se l'affrancazione ha luogo nei primi dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli effetti degli articoli 5 e 6 la media del valore delle derrate e quella delle quantità corrispondenti alle quote delle derrate debbono essere ventennali.

Art. 8.

Il valore [illegible] derrate viene accertato, per i canoni enfiteutici o di carattere enfiteutico, nella Provincia dove è situato il fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella Provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

All'uopo ogni Camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nelle piazze della rispettiva circoscrizione, la media ventennale e successivamente anche la decennale delle derrate più in uso.

Per le derrate non contemplate in detta media, il valore è fissato dal Prefetto su richiesta dell'interessato, previo parere della locale Camera di commercio.

Art. 9.

Il prezzo di affrancazione dei fondi enfiteutici, se concedenti siano il Demanio o qualunque altra amministrazione dello Stato, il Fondo per il culto, gli Economati generali dei Benefici vacanti, le Provincie, i Comuni od ogni altra persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'enfiteusi sia stata costituita anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità di canone:

a) quando la somma o il valore corrispondente al canone originario o a ciascuna delle singole parti in cui questo siasi diviso non superi L. 30 annue;

b) quando, trattandosi di fondi rustici, il valore del canone non superi L. 100 e l'affrancante sia coltivatore diretto del fondo o ne diriga personalmente la coltivazione.

La presente disposizione nel caso indicato alla lettera *a*) si applica anche per l'affrancazione delle altre prestazioni di cui all'art. 1.

Nelle affrancazioni previste dal presente articolo non è dovuto il supplemento del prezzo di cui all'art. 11.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 10.

Il prezzo di affrancazione quando l'obbligo della prestazione sia sorto o l'enfiteusi sia stata costituita anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 giugno 1905, n. 268, può pagarsi anche mediante titoli del Debito pubblico italiano consolidato al 5 %, calcolati al valore risultante nel sabato precedente al contratto o alla domanda giudiziale di affrancazione, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero in mancanza, di quella del luogo più vicino.

Art. 11.

Per i canoni enfiteutici in denaro e per le prestazioni similmente in denaro, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 24 maggio 1915, l'affrancante, oltre il prezzo di affrancazione determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare al concedente o al creditore un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

Se all'affrancazione non si faccia luogo nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il pagamento della prestazione è aumentato del quinto. In tale caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata senza il supplemento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Nelle affrancazioni delle enfiteusi perpetue per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità determinata nella seguente misura:

a) la centesima parte del valore del fondo diminuito del prezzo di affrancazione se il laudemio sia fissato nella misura della quinquagesima;

b) il doppio dell'indennità stabilito nella lettera *a*) se il laudemio sia fissato in misura non maggiore della vigesima;

c) il triplo se il laudemio sia fissato in misura maggiore.

Nell'affrancazione delle enfiteusi temporanee le anzidette indennità sono raddoppiate. Il valore del fondo sarà determinato con le norme contenute nel primo comma dell'art. 10 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, e con quelle che le sostituiranno.

Art. 13.

Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare.

Corrispondente aumento avrà pure luogo quando il concedente o il creditore abbia acquistato servitù che aumentino

in modo permanente il valore del fondo e non cessino con l'affrancazione.

Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituita l'enfiteusi o sorse l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfiteuta o del debitore.

Art. 14.

Nelle enfiteusi di fondi rustici di superficie non maggiore di 10 ettari, concesse a chi sia coltivatore diretto del fondo o a chi ne diriga personalmente la coltivazione, sarà efficace la rinuncia al diritto di affrancazione per una durata non superiore ai 50 anni.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ristretta a 50 anni.

Restano in vigore le leggi speciali che consentono la rinunzia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo.

Art. 15.

Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi, l'atto stipulato tra il concedente o l'affrancante o, in mancanza, la domanda giudiziale deve essere trascritta a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale.

Prima della domanda giudiziale oppure qualora al momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà depositare nella locale Cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dal presente decreto.

Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data dell'annotozione della sentenza, formalità alle quali il conservatore delle ipoteche non potrà procedere ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione.

Art. 16.

In caso di iscrizione ipotecaria sul diritto del concedente alla ripartizione della somma depositata a' termini dell'articolo precedente provvede il pretore nella giurisdizione del quale trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del più diligente.

Art. 17.

In caso di domanda giudiziale e in mancanza di iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, il deposito di cui all'art. 16 viene ritirato dal concedente stesso mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal competente pretore in base al certificato del conservatore delle ipoteche.

Qualora invece sul diritto del concedente esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito viene svincolato dai creditori, e dal concedente per l'eccedenza, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione di cui all'articolo precedente.

Art. 18.

Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede a' termini degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 19.

Se la prestazione non supera L. 10, gli atti relativi all'affrancazione sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Se la prestazione supera L. 10 ma non L. 100, gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Nei casi suindicati gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione sono ridotti alla metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 103. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1923, n. 1722.
Conferimento all'Amministrazione militare della facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i deceti Luogotenenziali 27 gennaio 1916, n. 108, e 27 ottobre 1918, n. 1784;

Visti i Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1763, e 24 febbraio 1921, n. 211;

Visti i Regi decreti 8 settembre 1922, 18 gennaio e 7 giugno 1923;

Ritenuta la necessità che le facoltà eccezionali in materia di stato civile per le truppe in campagna siano temporaneamente ripristinate e, con le estensioni riconosciute indispensabili, siano conferite al Ministro della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto e di quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni in materia di stato civile per le truppe in campagna di cui al libro 1°, titolo XII, capo 5° del Codice civile, attribuzioni già trasferite temporaneamente al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, vengono restituite al Ministero della guerra, per effetto dell'av-

venuto ritorno del servizio dello stato civile al Ministero stesso.

Art. 2.

La facoltà di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1919, numero 1763, relativa alla redazione degli atti di morte non compilati tempestivamente per militari deceduti in guerra — cessata col 15 marzo 1922, per effetto della smobilitazione generale del R. esercito — è ripristinata e conferita, nei casi e con le formalità di cui alla istruzione approvata col decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 109, al Ministro della guerra a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 1924.

Art. 3.

Per la durata medesima è ripristinata e conferita al Ministro della guerra la facoltà di procedere alla correzione degli atti di morte come dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 108, e dall'articolo unico del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1784.

Art 4.

L'autorizzazione ai centri di mobilitazione di redigere atti di morte potrà essere concessa anche nei casi in cui gli atti di decesso, pur essendo stati in tempo compilati risultino smarriti.

Art. 5.

Le attribuzioni spettanti al Ministero della guerra, in materia di stato civile per le truppe in campagna, anche per quanto concerne la correzione e la tardiva compilazione di atti di morte a senso degli articoli precedenti, sono estese ai decessi delle persone impiegate al seguito delle truppe mobilitate nonchè a quelli di sudditi italiani combattenti, morti per eventi di guerra all'estero, in territori appartenenti a nazioni già nemiche o alleate, e verificatisi anche nel periodo interceduto fra l'inizio della guerra europea e la mobilitazione generale del R. esercito.

Le attribuzioni medesime si intendono altresì estese ad atti di morte che riguardino militari pertinenti a territori ora facenti parte del Regno d'Italia e deceduti in servizio del nemico.

Nei casi in cui non sia possibile stabilire l'Ente cui spetti di procedere alla tardiva compilazione dell'atto di morte, provvederà direttamente il Ministero della guerra.

Art. 6.

Le attribuzioni di cui trattano i precedenti articoli sono devolute, per quanto riguarda i militari della R. marina, al Ministero della marina, il quale per i sottufficiali e sottocapi e comuni del corpo Reali equipaggi potrà delegare il comando superiore del corpo Reali equipaggi.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVEL — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 108. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1923, n. 1724.
Revoca della personalità giuridica del Comitato nazionale per il monumento-ossario al Fante italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1162, con cui fu eretto in ente morale il « Comitato nazionale per il monumento-ossario al Fante italiano » con sede centrale in Milano, avente per scopo la costruzione di una grande opera d'arte su Cima 3 del San Michele al Carso alla memoria dei caduti in guerra;

Ritenuto che la zona del San Michele è stata già dichiarata monumento nazionale col R. decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386;

Ritenuto inoltre, che, mentre per il monumento-ossario predetto occorre, a giudizio dello stesso « Comitato nazionale », una spesa di circa 20 milioni di lire, fino ad ora il Comitato anzidetto non è riuscito a raccogliere che circa 2 milioni di lire, e che, quindi, l'Ente non si trova in condizioni di raggiungere lo scopo prefissosi;

Ritenuto, d'altra parte, che la somma raccolta mentre è insufficiente all'intento predetto, può essere destinata ad altro scopo che, pur avendo il fine di onorare la memoria dei prodi morti per la Patria, riesca socialmente più utile;

Ritenuto che tale scopo si raggiungerebbe pienamente, devolvendo al fondo per gli orfani di guerra le somme raccolte per detto monumento-ossario, considerato anche che lo stesso statuto del Comitato per il monumento dispone che debbasi devolvere a favore dei figli dei morti in guerra le somme eccedenti la spesa per detta opera;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la personalità giuridica conferita al « Comitato nazionale per il monumento-ossario al Fante italiano » col R. decreto 14 luglio 1921, n. 1162, ed il Comitato stesso è sciolto.

Art. 2.

Il patrimonio del soppresso Ente è devoluto al fondo per gli orfani di guerra, amministrato dal Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, di cui agli articoli 7 e 31 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 3.

Il prefetto di Milano è nominato Commissario liquidatore dell'Ente soppresso.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 111. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1731.

Norme per la durata della permanenza all'estero del personale delle scuole primarie e secondarie e per il passaggio nelle scuole del Regno del personale delle scuole primarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero;

Veduti i Regi decreti-legge 7 dicembre 1919, n. 2479 e numero 2480;

In virtù dei pieni poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quelli della pubblica istruzione e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I maestri e le maestre di ruolo delle Regie scuole elementari e dei Regi giardini d'infanzia all'estero, potranno, dopo il primo biennio di permanenza all'estero, su loro domanda, far passaggio nei ruoli delle pubbliche scuole elementari del Regno.

Anche il personale direttivo potrà, per domanda, far passaggio nelle scuole del Regno.

Art. 2.

La permanenza di un insegnante nelle Regie scuole primarie all'estero non potrà di regola durare oltre un quinquennio, compiuto il quale dovrà effettuarsi il suo passaggio nelle scuole del Regno.

Tuttavia un insegnante potrà essere confermato per un secondo quinquennio, quando l'opera prestata nel quinquennio precedente nelle scuole all'estero, sia stato tanto efficace e lodevole da farne ritenere sommamente utile la continuazione.

Potrà essere confermato per un terzo quinquennio solamente chi sia investito di un ufficio direttivo.

Art. 3.

Le norme di cui sopra, relative alla permanenza all'estero dei direttori e degl' insegnanti delle scuole primarie, si adotteranno anche per i capi d'istituto e per gl'insegnanti delle scuole secondarie, appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Le domande dei maestri dovranno pervenire al Ministero dell'istruzione, per mezzo di quello degli esteri, entro il 31 maggio, corredate dei documenti attestanti la durata e la qualità di tutto il servizio scolastico prestato dall'insegnante.

Per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi, il Ministro dell'istruzione delibera sulla domanda, disponendo, in caso di accoglimento l'iscrizione del richiedente nel ruolo dell'amministrazione scolastica prescelta.

Quando invece si tratti di scuole dei Comuni, che ne conservano l'amministrazione, la deliberazione verrà presa dalla competente autorità comunale, cui dal Ministero dell'istruzione verrà all'uopo trasmessa la domanda dell'insegnante con i relativi documenti.

L'iscrizione nel ruolo avrà luogo per i posti vacanti, che non siano riservati ai maestri compresi nelle graduatorie dei concorsi banditi in virtù del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882.

Il passaggio, di cui al presente articolo, limitatamente però alle scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi, potrà essere ordinato d'ufficio dal Ministero dell'istruzione, su proposta di quello degli esteri, nei casi di riduzione di organico o di ragioni di servizio.

Art. 5.

L'attribuzione dello stipendio e la conseguente collocazione nel ruolo dell'insegnante, assunto a norma degli articoli precedenti nelle scuole del Regno, amministrate dai Regi provveditori agli studi, sarà fatta in base al servizio complessivo prestato, in conformità delle disposizioni vigenti per i maestri del Regno, computando al doppio i primi due anni di servizio prestato nelle scuole all'estero e con l'aumento del terzo gli anni successivi.

Ma gli attuali insegnanti di ruolo, qualora venissero in tal modo a conseguire uno stipendio inferiore a quello che godevano al momento del passaggio, nelle scuole all'estero, conserveranno *ad personam* la differenza col maggior stipendio, detratte da questo le L. 1200, di cui alla tabella *B* del R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2479, che rappresentano la indennità massima di residenza concessa per le scuole del Regno. Tale differenza verrà assorbita dai successivi aumenti di stipendio, di qualsiasi natura.

L'indennità di residenza sarà concessa nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per i maestri delle scuole del Regno.

Per il passaggio degl'insegnanti delle scuole all'estero nelle scuole pubbliche del Regno di quei Comuni che ne conservano l'amministrazione, si seguiranno le norme fissate dall'art. 9 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 6.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 31 della legge 18 dicembre 1910, n. 867.

Art. 7.

La pensione e l'indennità agl'insegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia all'estero è regolata dalle norme vigenti per le pensioni degl'impiegati civili nel Regno ed è versata sempre dal tesoro dello Stato che, se del caso, se ne rivale sugli altri Enti debitori.

Per coloro i quali abbiano prestato anche un servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia del Regno, amministrati dai Regi provveditorati agli studi o dai Comuni e siano iscritti al Monte pensioni dei maestri elementari o a Monti di pensioni comunali, anche tale servizio è utile per

l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità.

La pensione o l'indennità sono in tal caso liquidate ai termini della legge del Monte pensioni, dei regolamenti comunali o della legge sugli impiegati civili, per le quote a carico rispettivamente del Monte, dei Comuni o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che all'insegnante sono stati corrisposti per il servizio prestato nelle scuole, per le quali ciascuno dei predetti tre Enti è tenuto ad assumere il carico della pensione.

Art. 8.

Gli attuali direttori effettivi delle Regie scuole all'estero e gli attuali direttori incaricati nominati in conformità dell'art. 33 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, passando nelle scuole del Regno, saranno nominati direttori didattici governativi e, per il loro inquadramento nelle varie classi dei direttori didattici governativi e per la pensione, si seguiranno le norme stabilite negli articoli precedenti per i maestri elementari.

Art. 9.

Per gli attuali capi d'istituto e insegnanti di ruolo delle scuole secondarie e delle scuole primarie i quinquenni di permanenza all'estero di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, incominceranno a decorrere dal 1° settembre 1923.

Nella prima applicazione del presente decreto le domande di passaggio nelle scuole del Regno potranno essere presentate oltre la data del 31 maggio, di cui all'art. 4, purchè in tempo utile per i provvedimenti da prendere per il movimento del personale nelle scuole del Regno e nelle scuole all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 118. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1738.
Sospensione dell'applicazione del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, nella parte relativa a tutti i servizi scolastici riguardante l'istruzione primaria, limitatamente alle tabelle numeriche del relativo personale e rinvio dell'apertura dei concorsi nei Comuni autonomi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino alla emanazione dei nuovi provvedimenti sulla scuola primaria è sospesa l'applicazione del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, sulla riduzione delle tabelle organiche dei Comuni nella parte relativa a tutti i servizi scolastici concernenti l'istruzione primaria, limitatamente alle tabelle numeriche del personale addettovi.

Art. 2.

I maestri elementari che per effetto della riduzione di posti, attuata in dipendenza dell'applicazione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, saranno esonerati dal servizio, verranno collocati in disponibilità senza stipendio e saranno riassunti in servizio di mano in mano che si faranno vacanze, con lo stipendio e l'anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità.

Art. 3.

I Comuni autonomi che ne facciano domanda e che dimostrino non esservi, per condizioni speciali inerenti allo stato del personale e dei servizi scolastici, probabilità di posti vacanti per la durata del biennio 1923-925, possono essere autorizzati dai Regi provveditori, indicati nel R. decreto 5 marzo 1923, che fissa le sedi dei provveditorati, a rinviare l'apertura del concorso per la nomina del personale insegnante nelle proprie scuole elementari.

La decisione del provveditore è definitiva.

Art. 4.

I Comuni che non abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo possono delegare al R. provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso.

Il concorso di cui al comma precedente è giudicato dalla stessa Commissione giudicatrice del concorso per le scuole dipendenti dal provveditorato. Per ciascun concorso sarà fatta una distinta graduatoria.

Le spese dei concorsi il cui svolgimento è delegato al provveditore sono ripartite fra i Comuni in ragione del numero dei concorrenti.

Art. 5.

L'assegnazione delle sedi agli insegnanti elementari, nominati ai posti disponibili alla data del presente decreto o che si renderanno disponibili successivamente, verrà deliberata dopo che si sarà provveduto nei termini e modi di legge ai trasferimenti.

Art. 6.

Il concorso indetto con decreto Ministeriale 12 aprile 1923, sarà svolto, anche per i posti vacanti e che si renderanno vacanti nella provincia di Udine, dal R. provveditorato agli studi del Veneto, al quale spetterà altresì di procedere all'offerta della sede.

Alle nomine provvede, però, il R. provveditorato agli studi della Venezia Giulia.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 125. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1746.

Estensione delle disposizioni degli articoli 23 e 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 agli impiegati ed agenti ex combattenti dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive modificazioni;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni contenute negli articoli 23 e 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive modificazioni, sono applicabili al personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Il servizio militare prestato nelle colonie italiane e quello prestato in reparti combattenti, in qualità di militare o assimilato, determinato, il primo ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive modificazioni e il secondo ai sensi dell'art. 43 dello stesso R. decreto, qualora risultino compresi nel servizio militare o assimilato in tempo di guerra, computato agli effetti dell'art. 66 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858 e successive modificazioni, saranno detratti, a far tempo dal 1° maggio 1919, e sempre che siano stati produttivi di benefici economici, dai corrispondenti periodi già computati agli effetti del suddetto art. 66, rimanendo abbuonate le eventuali maggiori somme percepite fino al 31 marzo 1922, in dipendenza dei servizi che si detraggono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 133. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1742.

Facoltà al Ministro delle colonie di designare, in occasione della prima costituzione del Consiglio superiore coloniale, i due rappresentanti della Camera dei deputati che debbono far parte di detto Consiglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica amministrazione;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817 che sopprime il Consiglio coloniale ed il comitato superiore amministrativo ed istituisce in loro vece, a decorrere dal 1° gennaio 1923, un Consiglio superiore coloniale;

Ritenuto che a far parte del Consiglio superiore coloniale sono chiamati tra gli altri, due rappresentanti della Camera dei deputati eletti da essa nel proprio seno;

Avendo la Camera dei deputati nella seduta del 21 corrente deliberato di prorogare i suoi lavori, senza ancora aver provveduto alla elezione dei rappresentanti nel Consiglio superiore coloniale, non può procedersi alla convocazione del Consiglio medesimo;

Che d'altra parte la convocazione del Consiglio stesso si rende necessaria, dovendosi sottoporre al suo esame provvedimenti, l'attuazione dei quali non può essere più oltre differita;

Che pertanto conviene, per la prima costituzione del Consiglio, demandare al Ministro delle colonie la designazione di due rappresentanti della Camera dei deputati che debbono far parte del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella prima costituzione del Consiglio superiore coloniale, in deroga al disposto del n. 2, dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, è data facoltà al Ministro delle colonie di designare i due rappresentanti della Camera dei deputati che debbono far parte del Consiglio superiore coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215 foglio 129. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1747.

Sistemazione organica degli uffici centrali del personale, funzionamento del Consiglio di amministrazione e di disciplina, sanzioni disciplinari a carico del personale di 3ª categoria fuori ruolo nell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il R. decreto 12 maggio 1910, n. 680, che approva il regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per quello fuori ruolo dell'amministrazione postale e telegrafica;

Visto il R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, che approva il regolamento speciale per il personale dei telefoni e successive modificazioni;

Visto il R. decreto legge 2 ottobre 1919, n. 1858 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 5 aprile 1923, n. 905, concernente gli uffici centrali del personale ed il Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Gli uffici preposti al personale del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, che, in applicazione dell'art. 1, comma 1°, del R. decreto 5 aprile 1923, n. 905, hanno cessato di far parte delle due direzioni generali dei servizi postali e dei servizi elettrici, costituiscono una unità organica della amministrazione centrale di detto Ministero.

Il funzionario, cui, a termini dello stesso articolo, comma 2°, del precitato R. decreto, è devoluto l'esercizio delle attribuzioni già spettanti sugli uffici anzidetti ai due direttori generali dei servizi postali e di quelli elettrici, assume funzioni e grado di direttore generale ed in tale qualità egli fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Alla dipendenza di detto funzionario è posto altresì l'ufficio « Locali ed economato ».

Art. 2.

Agli effetti della costituzione del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero delle poste e dei telegrafi, per capo della divisione del personale, avente titolo a farne parte a termini del combinato disposto degli art. 47 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, e 2 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 905, si deve intendere il funzionario preposto alla direzione dell'ufficio competente in materia di disciplina.

Qualora detto funzionario sia assente od impedito, lo sostituisce nel Consiglio il funzionario che ne fa le veci nella direzione dell'ufficio.

Nel caso di assenza o di impedimento dei direttori generali e funzionari equiparati, intervengono in loro vece nel Consiglio funzionari titolari o reggenti di uffici all'uopo designati dal Ministro a mezzo di ordinanza.

Per la partecipazione al Consiglio dei funzionari indicati nel presente articolo si richiede, in deroga all'art. 50 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756, che essi non abbiano grado inferiore a quello di primo segretario.

Art. 3.

Sono soppresse le Commissioni speciali disciplinari in atto esistenti nell'amministrazione provinciale ed in quella centrale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni per i procedimenti a carico del dipendente personale di 3ª categoria e fuori ruolo.

Le punizioni non superiori alla sospensione dallo stipendio o dalla retribuzione sono inflitte con decreti Ministeriali su proposta dell'ufficio centrale competente, dei direttori provinciali o compartimentali, degli ispettori distrettuali e dei direttori di costruzione per gli agenti che rispettivamente da loro dipendono, e del direttore generale del personale per quelli in servizio negli uffici centrali, intese sempre le giustificazioni degli interessati.

Le punizioni superiori alla sospensione dallo stipendio e dalla retribuzione sono inflitte dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Per la procedura e per i ricorsi vengono osservate le norme stabilite dal testo unico 22 novembre 1908, n. 693, e relativo regolamento.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle mancanze commesse dal personale ivi indicato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ancorchè sia stato iniziato il relativo procedimento e purchè esso a tale data non siasi reso definitivo.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1923
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 134. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1923, n. 1774.
Assegno straordinario vitalizio alla madre di Filippo e Ubaldo Corridoni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e Ministro *ad interim* degli affari esteri, d'accordo coi Ministri delle finanze e della guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1923, è concesso a Paccazocchi Enrica fu Andrea in Corridoni del comune di Pausula (Macerata), madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni, soldati morti per ferite riportate in combattimento, l'assegno straordinario annuo a vita di L. 14,000 indipendentemente dalla pensione privilegiata di guerra accordata al marito di lei Corridoni Enrico.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 161. — GISCI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1771.
Abrogazione del R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1510, riguardante il trattamento economico ai sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi in licenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1510, circa il trattamento economico ai sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi che si recano in breve licenza o licenza ordinaria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con i Ministri della guerra e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Il R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1510, è abrogato, a decorrere dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — A. DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 158. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1780.
Autorizzazione alla direzione generale del Tesoro di emettere buoni poliennali di taglio superiore a L. 50,000 in cambio di buoni intestati a Casse di risparmio, ad Istituti di credito o di assicurazioni o ad Enti morali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 giugno 1913, n. 700;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1796;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà concessa alla direzione generale del Tesoro con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1796, di emettere in cambio di buoni del tesoro triennali e quinquennali al portatore, buoni nominativi di taglio superiore alle L. 50,000 quando lo ritenga opportuno nel suo esclusivo interesse, è estesa ai buoni intestati a Casse di risparmio, ad Istituti di credito o di assicurazione o ad Enti morali sottoposti alla vigilanza dell'autorità tutoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 167. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1783.
Aggregazione degli elettori politici di Grumello dei Zanchi in provincia di Bergamo, al comune di Endenna in unica sezione elettorale con sede in Endenna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione della Commissione elettorale provinciale di Bergamo, in data 20 aprile 1923, con la quale si propone, su richiesta della Commissione elettorale di Grumello dei Zanchi, di aggregare gli elettori politici di detto Comune alla sezione elettorale di Endenna;
Considerato che gli elettori politici dei due Comuni non superano complessivamente il massimo prescritto dalla legge (87 + 202 = 289);
Ritenuto che non meritano accoglimento le ragioni in contrario espresse dalla Commissione elettorale di Endenna in data 17 maggio 1923, in quanto l'aggregazione degli elettori politici di Grumello dei Zanchi non apporterà al comune di Endenna alcun aumento di spesa;
Visto l'articolo 29 della legge elettorale politica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli elettori politici di Grumello dei Zanchi in provincia di Bergamo sono aggregati al comune di Endenna per costituire una sola sezione elettorale, con sede in Endenna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 170. — GISCI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1792.
Convalidazione dei Regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592 e 16 novembre 1921, n. 1593 e modificazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti i Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1593 e 19 novembre 1921, n. 1592;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono convalidati i Regi decreti 19 novembre 1921, n. 1592, concernente la sistemazione delle imposte di produzione e di consumo, e 16 novembre 1921, n. 1593, concernente le imposte sul caffè, sui suoi surrogati e sugli organi di illuminazione.

Art. 2.

Dalla data di attuazione del presente decreto vanno in vigore le varianti e le aggiunte di cui all'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Lo stesso Nostro Ministro è autorizzato a provvedere, mediante suo decreto, al coordinamento ed alla pubblicazione dei testi unici delle disposizioni di carattere legislativo concernenti ciascuna imposta di fabbricazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì, 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 179. — GISCI.

—

ALLEGATO.

Art. 1.

Nell'art. 1 dell'allegato *D* al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592, sono arrecati gli emendamenti che seguono:

N. 1. — L'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica è stabilita nella misura:

a) di cent. 10 per ogni metro cubo di gas destinato ad uso d'illuminazione o di riscaldamento e proveniente dagli oli minerali, di gas metano o derivato dal suolo, come pure di gas acetilene, quando quest'ultimo sia distribuito mediante impianti fissi;

b) di centesimi 2 e mezzo per ogni metro cubo di gas di altra specie, destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento;

c) di centesimi 2 per ogni ettowattora di energia elettrica impiegata a scopo d'illuminazione o anche di riscaldamento, ove questo si effettui senza l'osservanza delle norme e cautele stabilite agli effetti dell'esenzione concessa dalla legge 26 luglio 1917, n. 1169.

Le miscele dei gas indicati alla lettera *a*) con quelli indicati alla lettera *b*), nel caso d'impiego a scopo d'illuminazione o riscaldamento, sono soggette all'imposta nella misura di centesimi 10 e di centesimi 2 e mezzo, secondo che siano equiparabili, pel loro effetti calorifici, alla prima o alla seconda delle due anzidette categorie di gas.

È esente dall'imposta il consumo di gas o di energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale o comunale di aree pubbliche, come pure quello richiesto da processi di fabbricazione in stabilimenti industriali.

N. 2 (ultimi due capoversi). — Ogni bolletta di pagamento, rilasciata dal fabbricante ai consumatori, deve portare la liquidazione distinta dell'imposta erariale, per la quale si procede a rivalsa a carico dell'utente e che deve essere in perfetta corrispondenza col consumo, a contatore o prestabilito per la fornitura a cottimo, effettivamente assoggettato ad imposta secondo i successivi articoli 3 e 4. A tale scopo è sufficiente che sieno esposte su ciascuna bolletta le indicazioni della cifra complessiva, per ciascun utente, degli ettowattora di energia e dei metri cubi di gas assoggettati ad imposta e delle aliquote unitarie relative.

Sono considerati quali fabbricanti gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita, nonchè quelli che l'acquistano per uso proprio, qualunque ne sia l'impiego, in misura superiore ai 20 mc. al minuto primo di gas e di 20 kw. di energia elettrica.

N. 3 (capoverso dopo *c*). — Tali dichiarazioni, ad eccezione di quelle della lettera *c*), devono essere presentate dal fabbricante mese per mese.

Quelle di cui alla lettera *c*) si presenteranno una volta all'anno e saranno richiamate globalmente nelle dichiarazioni mensili, allorchè vi sia luogo a variazioni ai sensi del seguente n. 4, art. 2, comma 2°.

N. 3. — Art. 3 (3° comma). Le officine delle ditte acquirenti energia (per farne rivendita o per uso proprio) sono costituite dall'insieme dei conduttori, apparecchi di trasformazione, accumulazione e distribuzione, a partire dalla presa dall'officina venditrice.

N. 4. — Art. 1 (2° comma). — Tale canone viene stabilito per la potenza in kilowatt installati presso i consumatori, tenuti presenti i contratti ed i dati di fatto riscontrati dalla Finanza, con un massimo di L. 400 per kilowattanno installato.

N. 4. — Art. 3 (1° comma). L'impianto di qualsiasi officina di produzione o l'acquisto di gas e di energia elettrica per rivendita ovvero, nel caso di usi promiscui, l'acquisto in quantità superiori a quelle rispettivamente indicate nell'ultimo comma dell'art. 9 devono essere preventivamente denunciati all'amministrazione finanziaria con le norme stabilite dal regolamento.

N. 6. — La licenza di esercizio vale per la persona o la ditta, e per l'officina e per il Comune o i Comuni in essa indicati, è efficace per l'anno solare nel quale è rilasciata, ed è soggetta al diritto:

di L. 20 per il complesso dei mezzi di produzione esercitati nella stessa officina e dalla stessa ditta esclusivamente per usi esenti e per gli apparecchi di produzione o di accumulazione posti su ciascuna nave o veicolo, esclusi i carri e le vetture automobili;

di L. 50 per le officine impiantate per il consumo proprio di un solo stabilimento.

Per le officine che producono energia elettrica per la distribuzione pubblica o privata in uno o più Comuni, il diritto è di L. 60 per potenza installata fino a 200 kilowatt, di L. 300 per potenze maggiori di 200 kilowatt ma non superiori a 1000 kilowatt, di L. 300 più un aumento di L. 30 per ogni 100 kilowatt installati in officine la cui potenza è maggiore di 1000 kilowatt.

Per le cabine ed i punti di presa di ditte acquirenti di energia per usi promiscui il diritto di licenza è di L. 50 per potenza installata non superiore ai 500 kilowatt, di L. 100 per potenze maggiori di 500 kilowatt ma non superiori a 1000 kilowatt, di L. 100 più un aumento di L. 20 per ogni 100 kilowatt installati in cabine e punti di presa con potenza superiore a 1000 kilowatt.

Per le officine che producono gas per la distribuzione pubblica o privata in uno o più Comuni il diritto è di L. 150 quando le officine stesse abbiano, nel biennio precedente all'anno cui si riferisce la licenza, venduto gas per una quantità non superiore ai 250,000 mc., di L. 300 per quelle che nel medesimo periodo abbiano venduto gas in quantità maggiore a 250,000 mc. senza superare un milione di metri cubi, di L. 300 più un aumento di L. 100 per ogni milione di mc. di gas venduti come sopra, quando la vendita abbia superato un milione di metri cubi.

Per le nuove officine di produzione del gas verrà corrisposto il minimo diritto di L. 150, salvo in seguito ad effettuare il conguaglio.

N. 7. — Art. 2 (1ª parte del 3° comma) Le ditte esercenti officine, oltre ad aver l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione, vendita del gas e dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti governativi, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti della presente legge.

N. 8. — Art. 1 (capoverso dopo *c*). È punito con le stesse multe l'utente che alteri il funzionamento dei congegni o violi i suggelli applicati dalla ditta fornitrice per misurazione, per riscontro e per sicurezza, o infine che utilizzi l'energia soggetta ad imposta in circuiti destinati all'utilizzazione dell'energia ceduta per usi esenti da tassa.

Art. 2.

Le nuove misure dei diritti di licenza per le officine commerciali, cabine e punti di presa di cui all'articolo precedente, saranno applicate con effetto retroattivo per ciascuno degli anni solari 1922 e 1923.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° settembre 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1923, n. 2492.
Entrata in vigore dell'allegato I al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 140.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Visto l'art. 3 dell'allegato I al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 140;

Determina:

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del precitato allegato, con le modificazioni portate dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792, entrano in vigore dal 1° ottobre 1923.

Roma, li 10 luglio 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1923.
Designazione del comm. ing. Fermo Marini, capo compartimento delle ferrovie dello Stato, a far parte della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale per la ferrovia del Sempione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° dicembre 1904, n. 684, col quale venne costituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1921, col quale venne chiamato a far parte della suddetta rappresentanza il comm. ing. Angelo Vigna, quale capo compartimento delle ferrovie dello Stato in Milano;

Ritenuto che in tale carica è stato sostituito, in seguito al suo collocamento a riposo, dal comm. ing. Fermo Marini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del comm. ing. Angelo Vigna è chiamato a far parte della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione l'ing. comm. Fermo Marini, capo compartimento delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1923.
Autorizzazione alla fabbricazione di biglietti da L. 100 della Banca d'Italia, per procedere gradatamente alla sostituzione di biglietti logori non più atti alla circolazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto legge del 2 gennaio 1923, n. 5, che proroga fino a tutto il 1925 il privilegio concesso agli istituti indicati nell'art. 1 del testo unico predetto, di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione del 30 luglio 1923 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 100;

Veduta la nota della direzione generale della banca predetta, in data 3 agosto 1923, n. 51267, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Considerato che, stante la maggior rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali e al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione, senza alcun aumento di questa;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione di numero 2,000,000 di biglietti da L. 100 della Banca d'Italia, per un valore complessivo di L. 200,000,000, divisi in 200 serie, da 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere e i numeri:

da A-410 a V-410, da A-411 a V-411, da A-412 a V-412, da A-413 a V-413, da A-414 a V-414, da A-415 a V-415, da A-416 a V-416, da A-417 a V-417, da A-418 a V-418 e da A-419 a V-419.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati dal decreto Ministeriale 30 ottobre 1897, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 novembre 1897.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno, n. 180,

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 12 agosto 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 13 corr. in Carimate, provincia di Como, e in Bafia, provincia di Messina, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 14 agosto 1923.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 20 al 26 agosto 1923 è stata fissata in L. 452, rappresentanti 100 dazio nominale e 352 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** Elenco N 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5%	258438	2400 —	Scrivante Luigi fu Luigi, domiciliato a Roma; con usufrutto a Scrivante Adele fu Bartolomeo, vedova di Parosino Augusto, domiciliata a Roma.	Intestata come contro; con usufrutto a Scrivante Maria-Ottavia Adelaide fu Bartolomeo, vedova di Perosino Antonio, domiciliata a Roma
3.50%	146318	1295 —	Figli nascituri di Zerbi Ernesta fu Michele, ora nubili, rappresentati dal curatore avvocato Domenico Pozzi, domiciliato a Pavia; con usufrutto vitalizio a Zerbi Ernesta fu Michele, nubile.	Figli nascituri di Zerbi Maria-Ernesta ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Zerbi Maria-Ernesta fu Michele.
Id.	562788	147 —	Costa Giuseppe e Mario di Cesare Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Zerbi Ernesta fu Michele, moglie legalmente separata dal detto Costa Cesare Giuseppe, rappresentati dal curatore Domenico Pozzi, domiciliato a Parma; con usufrutto vitalizio a Zerbi Ernesta fu Michele, moglie legalmente separata di Costa Cesare-Giuseppe.	Costa Giuseppe e Mario di Cesare-Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Zerbi Maria-Ernesta fu Michele, ecc.; con usufrutto vitalizio a Zerbi Maria-Ernesta fu Michele, ecc.
Cons. 5%	198319	60 —	Meoli Giovannina fu Mosè, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Clementina fu Orazio vedova Meoli, domiciliata a Pescolamazza (Benevento).	Meola Maria-Giovanna fu Mosè, minore, ecc., come contro.
Id.	240469	1000 —	Tucci Mario di Francesco, domiciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio a Tucci Sofia fu Bonaventura Luigi, moglie di Tucci Francesco, domiciliata a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Balsamo Sofia fu Bonaventura Luigi moglie di Tucci Francesco Saverio, domiciliata a Napoli.
3.50%	591267	1400 —	Bonanzinga Francesco fu Vincenzo, domiciliato a Messina.	Bonansinga Francesco fu Vincenzo, domiciliato a Messina.
Id. Id. Id.	120829 139287 139288	14 — 21 — 7 —	Blengini Giuseppe di Agostino, domiciliato a Roma, ipotecate per cauzione.	Blengini Giovanni di Agostino, domiciliato a Roma, ipotecata per cauzione.
Id.	742810	70 —	Benevento Michele di Rocco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Castelmezzana (Potenza).	Beneventi Michele di Rocco, minore, ecc., come contro.
Cons 5%	95416	200 —	Boglietti Tersillo fu Antonio, nubile, domiciliato a Pergola (Pesaro).	Boglietti Tersilia fu Antonio, nubile, domiciliata come contro.
3.50%	371225	35 —	Sterna Maria fu Giovanni, moglie di Sterna Giuseppe, domiciliata in Rocca Pietra (Novara).	Milanolo Maria fu Giovanni, moglie di Sterna Giuseppe, domiciliata come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298,, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, lì 28 luglio 1923.

Il direttore generale: D'AMIENZO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 29, dal 16 al 22 luglio 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Barletta	1	—	1	—
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Id.	Pieve di Cadore	1	—	2	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Id.	Chiari	—	1	—	1
Cagliari (a)	Cagliari	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Chieti	Vasto	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	2	—	2
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Modena	Mirandola	—	1	—	1
Napoli	Castellammare	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	2
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Potenza	Melfi	—	1	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	1
Roma	Roma	2	2	2	2
Salerno	Salerno	—	2	—	3
Sassari	Nuoro	—	4	—	4
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Trapani	Trapani	—	1	—	1
Trento	Cavalese	—	1	—	1
Udine	Gorizia	—	1	—	1
		6	32	7	34
Carbonchio sintomatico					
Aquila	Cittaducale	—	1	—	1
Roma	Viterbo	1	—	1	—
Trento	Cavalese	—	1	—	1
		1	2	1	2
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	2	—	2	—
Id.	Acqui	—	1	—	1
Id.	Asti	1	4	1	5
Id.	Casale	—	2	—	2
Aquila	Aquila	1	1	1	1
Id.	Avezzano	2	1	2	1
Id.	Cittaducale	2	1	2	1
Bari	Altamura	3	—	24	—
Belluno	Belluno	2	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Belluno	Feltre	1	—	1	—
Id.	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	7	5	10	16
Id.	Clusone	9	3	21	7
Id.	Treviglio	2	1	2	1
Bologna	Bologna	16	1	23	4
Id.	Imola	5	—	17	3
Id.	Vergato	3	—	9	—
Brescia	Brescia	2	7	3	12
Id.	Breno	4	1	5	1
Id.	Salò	2	—	3	3
Id.	Verolanuova	1	1	9	1
Como	Como	3	—	5	—
Id.	Lecco	12	4	45	8
Id.	Varese	1	1	1	1
Cremona	Crema	—	2	—	2
Id.	Cremona	—	3	—	4
Cuneo	Cuneo	3	—	18	1
Id.	Mondovì	—	1	—	1
Id.	Saluzzo	1	1	3	4
Firenze	Firenze	3	—	5	—
Id.	Pistoia	1	1	1	1
Forlì	Cesena	2	2	—	3
Id.	Forlì	1	—	1	—
Id.	Rimini	—	1	—	1
Genova	Genova	2	—	6	—
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	3	1	3	1
Mantova	Mantova	7	7	10	9
Modena	Mirandola	2	1	5	2
Id.	Modena	6	—	11	—
Novara	Biella	—	2	—	3
Id.	Novara	2	1	4	2
Id.	Pallanza	1	—	1	—
Id.	Varallo	—	2	—	5
Id.	Vercelli	1	—	1	—
Padova	Padova	3	1	6	4
Palermo	Corleone	1	—	1	—
Parma	Borgo S. Donnino	1	1	2	2
Id.	Parma	3	2	3	6
Pavia	Mortara	1	—	1	—
Id.	Pavia	5	1	5	2
Id.	Voghera	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Id.	Orvieto	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Pisa	Pisa	3	2	6	4
Id.	Volterra	1	—	1	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Melfi	3	—	6	—
Ravenna	Faenza	2	—	2	1
Id.	Lugo	2	1	2	1
Id.	Ravenna	1	—	1	2
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
Id.	Reggio Emilia	1	1	2	2
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	5	—	15	—
Torino	Aosta	3	1	8	3
Id.	Ivrea	3	1	4	1
Id.	Pinerolo	4	—	4	—
Id.	Susa	2	—	4	—
Id.	Torino	7	—	13	2
Trento	Bolzano	—	1	—	3
Id.	Bressanone	2	—	2	2
Id.	Cles	1	—	1	—
Id.	Riva	—	1	—	1
Id.	Rovereto	4	2	7	5
Id.	Tione	2	1	3	1
Id.	Trento	5	3	7	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Udine	2	1	2	1
Verona	Verona	6	8	7	12
Vicenza	Vicenza	1	2	5	2
		197	92	384	172
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo	Arezzo	2	—	9	8
Ascoli Piceno	Ascoli	3	—	6	2
Id.	Fermo	—	1	—	2
Belluno	Belluno	1	1	1	1
Bologna	Bologna	2	1	3	3
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
Macerata	Camerino	3	—	22	—
Id.	Macerata	2	—	18	—
Modena	Modena	—	2	—	2
Id.	Pavullo	1	—	1	—
Pola (*a*)	Capodistria	—	1	—	8
Id.	Parenzo	3	—	6	1
Id.	Pisino	1	—	5	—
Id.	Pola	1	—	1	—
Id.	Volosca	—	1	—	2
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
Id.	Matera	1	—	1	—
Id.	Potenza	2	—	2	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
Id.	Siena	2	1	3	2
Torino	Pinerolo	1	—	1	—
Id.	Torino	1	—	1	—
Trento (*a*)	Bolzano	—	4	—	8
Id.	Bressanone	—	2	—	4
Id.	Cavalese	—	5	—	12
Id.	Cles	—	3	—	3
Id.	Riva	1	—	1	—
Id.	Tione	—	1	—	1
Trieste (*a*)	Postumia	1	—	4	—
Udine	Cividale	—	1	—	1
Id.	Gorizia	—	1	—	1
Id.	Gradisca	—	1	—	1
Id.	Tolmezzo	—	1	—	1
Id.	Udine	—	1	—	3
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		31	30	89	68
Morva.					
Genova	Spezia	1	—	1	—
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
		2	2	2	2
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari.	Bari	1	—	1	—
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Lecce	Gallipoli	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	4	—
Napoli	Casoria	1	—	3	—
Id.	Castellammare	2	—	8	—
Id.	Napoli	3	—	19	—
Palermo	Cefalù	1	—	3	—
Id.	Palermo	1	—	2	1
Roma	Roma	—	1	—	1
Id.	Velletri	—	1	—	1
Salerno	Salerno	2	1	6	1
		19	3	53	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Bari (*b*)	Altamura	1	1	1	1
Id.	Bari	3	—	3	—
Id.	Barletta	1	—	3	—
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
Id.	Treviglio	—	1	—	1
Cagliari (*a*)	Oristano	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	2	—	2
Chieti	Chieti	—	3	—	4
Como	Como	—	3	—	4
Id.	Lecco	—	2	—	2
Id.	Varese	—	3	—	4
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	3
Lucca	Lucca	—	2	—	2
Macerata	Macerata	2	—	16	—
Mantova	Mantova	—	3	—	3
Naoli	Napoli	1	—	2	4
Padova	Padova	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Pesaro Urbino	Urbino	—	1	—	2
Pisa	Pisa	—	1	—	5
Ravenna (*b*)	Lugo	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Id.	Salerno	—	1	—	1
Siena	Siena	2	1	3	2
Torino	Torino	—	2	—	3
Trieste (*a*)	Trieste	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		12	38	34	54
Rogna.					
Aquila	Aquila	1	1	2	1
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	1	—
Avellino	Ariano	2	—	2	—
Id.	S. Angelo Lomb.	4	—	7	—
Bari	Altamura	1	—	3	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Id.	Imola	1	—	1	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	3	—	6	—
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	2	—
Pola (*a*)	Capodistria	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	3	—
Id.	Melfi	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Trento	Bressanone	—	1	—	1
Id.	Cavalese	—	1	—	1
Udine	Tolmezzo	—	1	—	1
		25	7	37	7

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	2	—
Id.	Cittaducale	1	1	1	1
Id.	Sulmona	2	—	3	—
Beluno	Belluno	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	2
Roma	Viterbo	—	1	—	1
		6	3	8	5
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	6	1	7	1
Id.	Avezzano	6	—	14	—
Id.	Sulmona	4	—	5	—
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Lecce	Taranto	2	—	6	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
		22	1	36	1
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	2	—	3	—
Influenza del cavallo.					
Bologna	Imola	—	1	—	1
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		2	2	2	2
Diarrea dei vitelli.					
Macerata	Macerata	1	—	19	—
Colera dei polli.					
Reggio Calabria	Palmi	—	1	—	4

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	27	38	41
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	35	289	556
Malattie infettive dei suini	15	61	157
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	10	22	57
Rabbia	25	50	88
Rogna	19	32	44
Agalassia contagiosa delle pecore o capre	4	9	13
Vaiuolo ovino	4	23	37
Morbo coitale maligno	1	2	3
Influenza del cavallo	4	4	4
Diarrea dei vitelli	1	1	19
Colera dei polli	1	1	4

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

BANDI DI CONCORSO

R. ISTITUTO PEI SORDO-MUTI DI SICILIA
IN PALERMO

Concorso a posti gratuiti governativi.

E' aperto il concorso in questo R. istituto a numero tre posti gratuiti governativi per fanciulli e per fanciulle nati in Sicilia che abbiano raggiunto l'età di anni 8 e non oltrepassato quella di anni 12 sino al giorno della data del presente avviso di concorso.

Le domande corredate dai documenti appresso notati dovranno pervenire alla Deputazione del R. istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo, non più tardi del 30 settembre 1923 e dovranno essere in data non anteriore al 30 giugno 1923.

1° Attestato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile;
2° Attestato di vaccinazione e di vaiuolo naturale;
3° Certificato medico da cui risulti:
a) non avere l'aspirante altro fisico difetto oltre la sordomutolezza;
b) causa della sordità se congenita od acquisita e in quest'ultimo caso, la causa che l'ha provocata;
c) sufficiente idoneità all'istruzione;
4° Fede di povertà della famiglia;
5° Stato di famiglia (civile e finanziario);
6° Rapporto informativo particolareggiato in originale della Prefettura della Provincia, in cui risiede il concorrente, riguardante le condizioni economiche e di lavoro dei singoli membri della famiglia del ricoverando e dei suoi parenti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti;
7° Titoli di benemerenza della famiglia;
8° Obbligazione, autenticata dal sindaco, del padre o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno a qualunque richiesta della direzione.

Tanto la domanda che i documenti per concorrere ai detti posti potranno essere rilasciati in carta libera purchè sia constatata la povertà assoluta.

A norma degli interessati, si rende noto che l'istituto mantiene gli alunni fino all'età di 18 anni e che la definitiva accettazione dell'alunno o della alunna dipenderà dal giudizio che il direttore dell'istituto darà, infra il primo anno dalla avvenuta ammissione, sulle loro condizioni fisiche, intellettuali e morali.

Tutti i sordo-muti, al momento della loro presentazione all'istituto, dovranno essere sottoposti ad una visita medica.

Palermo, 1° agosto 1923.

Il soprintendente: Gr. uff. A. GIGLIO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.